



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. DANIELE BIANCHI	Presidente
Dott. Pietro SPERA	Giudice
Dr.ssa Cristina TABACCHI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento r.g. 226 / 2026

avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa:

ditta individuale STREET FOOD GENOVA DI BIANCARDI GIUSEPPA con codice fiscale BNCGPP44T55A783P

Visto il ricorso con cui il creditore procedente ha chiesto che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;

Vista la documentazione allegata al ricorso;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori, in quanto non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;



- 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi delle disposizioni sul procedimento unitario;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 314.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame (cfr. attestazione adER);
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2.1 lett. b) CCI, come risulta dalla mancata opposizione monitoria e conseguente notifica del precetto;

P.Q.M.

visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa STREET FOOD GENOVA DI
BIANCARDI GIUSEPPA c.f. BNCGPP44T55A783P
con sede in Genova

NOMINA

quale giudice delegato, il presidente relatore;

NOMINA

curatore il **dr. MATTEO SICILIANO**, con studio in Genova,
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,



depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il **giorno 27.01 2027 ad ore 10,00** “in presenza”

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;

ORDINA

che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale; nonché comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 08/10/2026

Il Presidente Est.
Daniele Bianchi

